

Lombardia (delibera giunta n. 37511 del 24 luglio 1998)

(doi: 10.7390/9245)

Aedon (ISSN 1127-1345)

Fascicolo 2, dicembre 1998

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it/>

Beni e attività culturali nei progetti di legge regionali di attuazione del d.lg. 112/1998

Progetto di legge della regione **Lombardia**
(delibera giunta n. 37511 del 24 luglio 1998)

(Stralcio)

Titolo IV - Servizi alla persona e alla comunità

Capo VI - Beni e attività culturali

Art. 87 - Funzioni di competenza della regione e degli enti locali

1. Fermi restando le funzioni e i compiti attribuiti alla regione dalla vigente normativa, essa, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dall'art. 148 del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, e concorre con lo Stato e gli enti locali alla promozione e allo sviluppo delle attività medesime, promuovendo il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e di servizi culturali;
- b) concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali;
- c) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati che ad esse concorrono nel pubblico interesse.

2. Le funzioni di cui al precedente comma 1 riguardano in particolare:

- a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, anche con il concorso degli enti locali, secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con lo Stato ed eventualmente con le altre regioni, nonché lo sviluppo delle relative banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;
- b) la definizione, in concorso con lo Stato, delle metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali e delle connesse attività di ricerca e di documentazione degli interventi;
- c) le attività previste dall'art. 149, comma 5 del d. lgs. n. 112/1998;
- d) l'approvazione degli interventi di manutenzione e restauro dei beni culturali effettuati con risorse regionali, anche in concorso con lo Stato e gli enti locali, nonché l'attuazione di altri interventi di investimento di rilevanza regionale, inclusa l'acquisizione di beni culturali, anche mediante acquisto

- a trattativa privata, ovvero il finanziamento di atti di esproprio o di esercizio della prelazione con destinazione dei beni stessi al territorio della regione Lombardia;
- e) le attività di indirizzo e coordinamento riguardanti le funzioni in materia di musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, ai sensi dell'art. 7, del d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3, nonché dei musei ed altri beni culturali statali, di cui al d.lgs. n. 112/1998, art. 150, commi 1, 2, 3 e 5, trasferiti secondo le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 del medesimo articolo;
 - f) l'istituzione, il riconoscimento ed il coordinamento dei sistemi bibliotecari e museali di enti locali o di interesse locale;
 - g) la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza almeno regionale attuati, di norma, mediante le opportune forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali, nonché con altri soggetti pubblici e privati, curando la realizzazione delle attività di cui, rispettivamente, agli artt. 152, comma 3 e 153, comma 3 del d.lgs. n. 112/1998;
 - h) nell'ambito dei criteri di cui all'art. 149, comma 4 lett. d) del d.lgs. n. 112/1998, la formazione e l'aggiornamento professionale in genere degli operatori culturali di cui si prevede l'impiego nel territorio regionale, da attuarsi secondo gli standard nazionali ed europei, anche in cooperazione con le Università ed altre istituzioni pubbliche deputate alla formazione e all'istruzione;
 - i) l'organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione dei dati sui beni e sulle attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con le altre pubbliche amministrazioni;
 - j) la definizione dei profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori culturali dei musei e delle biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche con l'emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti.

3. La regione, per il tramite della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali, assicura i supporti organizzativi necessari al funzionamento della commissione di cui agli artt. 154 e 155 del d.lgs. 112/1998.

4. La regione provvederà, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adottare una disciplina organica di semplificazione e di armonizzazione del corpus normativo delle leggi di settore, anche mediante l'adozione di uno o più testi unici delle norme sui beni e le attività culturali.

5. Ferme restando le funzioni amministrative in materia di beni ed attività culturali già delegate alle province dalla vigente legislazione regionale, sono ulteriormente delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali;
- b) la promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;
- c) il coordinamento a livello provinciale delle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali, secondo parametri organizzativi e strumentali approvati dalla regione.

6. Le province esercitano le funzioni amministrative loro delegate:

- a) in armonia con gli indirizzi generali determinati dagli strumenti di programmazione regionale in materia di beni ed attività culturali;
- b) in armonia con i provvedimenti attuativi degli indirizzi generali di cui alla precedente lett. a) adottati dalla giunta regionale;

7. Le province formulano progetti di sistemi integrati di beni e servizi culturali e programmi di interventi di manutenzione e di restauro anche in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati.

8. Competono, agli enti cui verranno attribuite, le funzioni amministrative relative alla gestione dei beni di cui all'art. 150, commi 1, 2, 3 e 5 del d.lgs. n. 112/1998 e che siano stati trasferiti secondo le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 8 del medesimo articolo; tale gestione sarà attuata in coerenza con le norme adottate, in materia, dalla regione.

9. Gli enti locali erogano i servizi bibliotecari, documentari e museali di loro competenza e realizzano le attività di valorizzazione e promozione, di norma mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale, anche in concorso con soggetti pubblici e privati e utilizzando gli strumenti di cui all'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

10. La regione promuove l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti amministrativi degli enti locali, di cui al presente articolo, tramite appositi strumenti di consulenza, progettazione, gestione, incentivazione finanziaria.

11. La regione favorisce l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica in coerenza con quanto previsto dal precedente art. 3.

12. La regione, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi 9 e 10 e per assicurare la corretta gestione degli istituti culturali o sezioni di essi, nonché l'erogazione di servizi al pubblico secondo criteri di qualità totale, economicità, efficienza ed efficacia, promuove:

- a) l'acquisizione condivisa di beni e servizi da parte degli enti locali;
- b) l'acquisizione di prestazioni di personale specializzato, da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dal precedente comma 2, lett. j).

Art. 88 - Strumenti di programmazione e di raccordo

1. E' istituita la conferenza permanente per i beni e le attività culturali; la conferenza è organo consultivo della giunta regionale e ha i seguenti compiti:

- a) formulare proposte di azione coordinata fra la regione, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati in materia di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, anche con riferimento all'individuazione e all'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata ed ai fini della definizione dei piani pluriennali ed annuali di intervento della regione e degli altri enti cointeressati ed anche in ordine a quanto previsto dall'art. 155 del d.lgs. n. 112/1998;
- b) concorrere ad elaborare i criteri comuni per la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 149, comma 3 lettere a) ed e) del d.lgs. n. 112/1998, secondo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

2. La conferenza è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali, o suo delegato, che la presiede;
- b) tre assessori provinciali competenti in materia di beni e attività culturali, designati dalla delegazione regionale dell'unione province Italiane (UPI);
- c) tre assessori comunali, competenti in materia di beni e attività culturali, di cui uno di un comune capoluogo di provincia, designati dalla delegazione regionale dell'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
- d) un assessore di comunità montana competente in materia di beni e attività culturali, designato dalla delegazione regionale dell'unione nazionale dei comuni e degli enti montani (UNCCEM);
- e) il direttore generale della direzione competente in materia di beni e attività culturali della giunta regionale.

3. In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare ai lavori della conferenza i dirigenti della direzione generale competente in materia di beni e attività culturali.

4. La conferenza è istituita all'inizio di ciascuna legislatura regionale con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, entro 60 giorni dall'insediamento della giunta regionale. A tal fine, gli enti competenti alla designazione dei componenti di cui al comma 2 del presente articolo, lettere b), c), e d), provvedono a segnalare i

nominativi dei rispettivi rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento della giunta regionale. In fase di prima applicazione, i termini di cui al presente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della conferenza di cui al precedente comma 2, lettere *b)*, *c)*, e *d)* decadono:

- *a)* al termine del rispettivo mandato elettorale, ovvero in caso di cessazione anticipata del medesimo;
- *b)* per dimissioni;
- *c)* per ognuna delle altre cause previste dalla legge.

6. Per i componenti della conferenza di cui al precedente comma 2, lettere *b)*, *c)*, e *d)*, gli enti competenti provvedono a designare i sostituti dei componenti decaduti entro trenta giorni dalla avvenuta vacanza; entro i successivi quindici giorni il presidente della giunta regionale o dell'assessore competente in materia di beni e attività culturali, se delegato, provvede all'integrazione della conferenza con proprio decreto.

7. La conferenza ha sede presso la competente direzione generale della giunta regionale ed è convocata dall'assessore competente in materia o da suo delegato; essa è inoltre convocata qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; la conferenza delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le procedure di funzionamento e l'organizzazione dei lavori della conferenza, sono disciplinate con regolamento interno approvato dalla conferenza stessa; la direzione generale competente in materia di beni e attività culturali assicura alla conferenza il supporto di segreteria.

[inizio documento](#)